RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nelle cause riunite da 106 a 120/87 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il regolamento del Consiglio 30 maggio 1978, n. 1152 (GU L 144, pag. 1), che modifica il regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516 (GU L 73, pag. 1), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ha istituito un regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti che rivestono particolare importanza nelle regioni mediterranee, tra le quali il concentrato di pomodoro. L'aiuto è destinato a compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti comunitari, determinato tenendo conto in particolare di un prezzo minimo da versare ai produttori di pomodori, fissato dalla Commissione prima di ciascuna stagione di vendita, e delle spese dei trasformatori, e il livello dei prezzi dei prodotti dei paesi terzi.

2. L'atto di adesione della Grecia alle Comunità europee (GU 1979, L 291, pag. 17) agli artt. 58 e 59 ha contemplato un graduale ravvicinamento dei prezzi agricoli greci ai prezzi della Comunità. Per i prodotti trasformati a base di pomodori disciplinati dal regolamento n. 516/77, l'art. 59, n. 2, ha contemplato un ravvicinamento in sette fasi. L'art. 103, relativo alle modalità d'applicazione alla Grecia di regimi di aiuti fissati dal regolamento n. 516/77, ha contemplato, ai nn. 1 e 2, che il prezzo minimo valido in Grecia si ravvicina al prezzo comunitario secondo le modalità dell'art. 59. A norma del n. 3, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Grecia è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti dei paesi terzi e quello dei prezzi dei prodotti greci fissati tenendo conto del prezzo minimo e delle spese di trasformazione valide per la Grecia.

3. Per ciascuna stagione di vendita la Commissione ha adottato, nell'ambito del procedimento del comitato di gestione, un regolamento che fissa, per la Grecia e per gli altri Stati membri, il prezzo minimo da corrispondere ai produttori nonchè l'importo dell'aiuto alla produzione:

— stagione 1981/1982: regolamento n. 1963/81, del 10 luglio 1981 (GU L 192, pag. 16);

— stagione 1982/1983: regolamento n. 1585/82, del 21 giugno 1982 (GU L 178, pag. 20);

— stagione 1983/1984: regolamento n. 1618/83, del 15 giugno 1983 (GU L 159, pag. 52);

— stagioni 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987: regolamento n. 1709/84, del 19 giugno 1984 (GU L 162, pag. 8).

4. L'aiuto alla produzione è fissato per 100 kg di concentrato di pomodoro di un determinato tenore di estratto secco e imballato in recipienti di un determinato peso. Per tener conto delle differenze rispetto, in particolare, alla concentrazione e alla confe-

* Lingua processuale: il greco.

zione, la Commissione ha adottato, per ogni stagione, un regolamento che fissa i coefficienti da applicarsi all'importo dell'aiuto alla produzione per il concentrato di pomodoro:

— stagione 1981/1982: regolamento n. 1962/81, del 10 luglio 1981 (GU L 192, pag. 13);

— stagione 1982/1983: regolamento n. 1602/82, del 22 giugno 1982 (GU L 179, pag. 16);

— stagione 1983/1984: regolamento n. 1615/83, del 15 giugno 1983 (GU L 159, pag. 48);

— stagioni 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987: regolamento n. 1709/84, del 19 giugno 1984 (GU L 162, pag. 8).

Ogni regolamento stabilisce, in un allegato, i coefficienti o le percentuali da applicare all'importo dell'aiuto a seconda del tenore di estratto secco e delle varie confezioni inferiori a quella tipo.

5. Adita con un ricorso promosso dalla Repubblica ellenica, la Corte, con sentenza 19 settembre 1985 (Repubblica ellenica/Commissione, causa 192/83, Racc. pag. 2802), ha annullato il regolamento n. 1615/83, che fissa i coefficienti applicati agli importi dell'aiuto alla produzione per il concentrato di pomodoro, in quanto i coefficienti fissati da questo regolamento hanno per effetto quello di creare una disparità di trattamento tra la Repubblica ellenica e gli altri Stati membri per quel che riguarda la compensazione delle spese supplementari connesse all'uso di confezioni più piccole di quella tipo prevista dal regolamento n. 1618/83, che fissa, per la stagione 1983/1984, il prezzo minimo da corrispondersi, nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Nell'ultimo punto di detta sentenza la Corte ha dichiarato che incombe alla Commissione, in forza dell'art. 176 del trattato « fissare, per la Grecia, nuovi coefficienti o qualsiasi altro sistema di compensazione che tenga conto della differenza, quanto al regime d'aiuto, fra la Grecia e gli Stati membri ».

6. Una domanda di risarcimento in virtù degli artt. 178 e 215, 2° comma, del trattato CEE, presentata dalle attrici nella causa principale, ora indicate ai nn. 1 e 2, da 4 a 13 e 15, era stata disattesa con sentenza della Corte 19 settembre 1985 (Asteris ed altri/Commissione, cause riunite da 194 a 206/83, Racc. pag. 2821), in quanto l'illegittimità del sistema dei coefficienti sancita dalla sentenza pronunciata nella causa 192/83 « non potrebbe cionondimeno considerarsi come costituente la violazione grave di una norma superiore di diritto o il travisamento manifesto e grave, da parte della Commissione, dei limiti del proprio potere » che può coinvolgere la responsabilità della Comunità.

7. Poiché nella sentenza 192/83 la Corte ha annullato il regolamento n. 1615/83, in quanto i coefficienti fissati da detto regolamento avevano l'effetto di provocare una disparità di trattamento tra la Grecia e gli altri Stati membri per quel che riguarda la compensazione delle spese supplementari connesse con l'uso di confezioni più piccole di quelle degli imballaggi tipo, la Commissione ha adottato il regolamento n. 381/86, del 20 febbraio 1986, relativo al pagamento supplementare di un aiuto alla produzione per ta-

luni imballaggi di determinate dimensioni contenenti concentrato di pomodoro ottenuto da pomodori greci nella campagna di commercializzazione 1983/1984 (GU L 44, pag. 10). I regolamenti che fissano i coefficienti per le stagioni precedenti e successive non sono stati modificati.

8. Con atti introduttivi, depositati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 14 aprile 1986 (causa 97/86) e il 29 luglio 1986 (causa 193/86), le società attrici nella causa principale hanno promosso un ricorso mirante all'annullamento del regolamento n. 381/86 e del rifiuto della Commissione di conformarsi, per tutte le stagioni in questione, alle sentenze 19 settembre 1985.

9. Parallelamente, le società attrici nella causa principale avevano adito il Polimeles Protodikeio di Atene chiedendo la declaratoria che la Repubblica ellenica doveva versare loro alcuni importi equivalenti, per le stagioni di vendita 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984, alla differenza tra l'aiuto effettivamente riscosso in applicazione dei coefficienti fissati nei regolamenti della Commissione e l'aiuto che loro sarebbe spettato se non vi fosse stata l'illegittimità constatata nella sentenza della Corte 19 settembre 1985 (causa 192/83, già ricordata).

10. Ritenendo che la controversia implicasse l'interpretazione di talune questioni di diritto comunitario, il Polimeles Protodikeio di Atene, con sentenze 31 ottobre 1986, a norma dell'art. 177 del trattato CEE ha sospeso il procedimento finché la Corte non si fosse pronunciata sulle seguenti questioni:

« 1) Se i giudici nazionali di uno Stato membro delle Comunità europee siano competenti a conoscere delle domande proposte dai singoli contro le competenti autorità nazionali onde ottenere il pagamento di aiuti da queste dovuti ma non corrisposti a causa di un errore di applicazione del diritto comunitario, mentre le autorità nazionali possono chiedere il rimborso alle competenti istituzioni comunitarie, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

In caso di soluzione affermativa:

2) Se la sentenza con cui la Corte di giustizia delle Comunità europee ha respinto il ricorso, proposto fra l'altro dall'attore nella presente causa e diretto contro la Commissione, per i motivi indicati nella sentenza 19 settembre 1985, nelle cause riunite da 194 a 206/83, osti alla presente azione esperita dall'attrice contro la Repubblica ellenica, avente ad oggetto il pagamento di un risarcimento con riguardo agli aiuti non riscossi che le autorità greche avrebbero dovuto versarle se, nel contesto del regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, esse li avessero fatti valere nei confronti del FEAOG.

In caso di soluzione negativa di tale questione:

3) Se il pagamento da parte delle autorità nazionali di un risarcimento a dei singoli titolari di industrie di trasforma-

zione e beneficiari di un aiuto a norma dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 729/70 e n. 516/77, a causa di un errore tecnico delle competenti autorità comunitarie,

a) sia subordinato alla semplice informazione delle autorità comunitarie da parte di quelle nazionali per essere in regola col diritto comunitario (art. 92 del trattato CEE)

oppure

b) debba costituire oggetto di previa autorizzazione dell'autorità comunitaria, a norma dell'art. 93 del trattato CEE, come è stato interpretato ed attuato nel contesto dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 729/70 e n. 516/77.

c) Se la domanda di risarcimento delle imprese attrici sia in contrasto col regolamento (CEE) della Commissione n. 381/86, in quanto riguarda la campagna 1983/1984 ».

11. Le sentenze del Polimeles Protodikeio sono state registrate nella cancelleria della Corte il 7 aprile 1987.

12. Con ordinanza 17 giugno 1987, le cause sono state riunite per la fase scritta e orale e per la sentenza.

13. Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte il 23 luglio 1987 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Dimitrios Gulussis, il 4 agosto 1987 le attrici nella causa principale, rappresentate dagli avv. ti Christos Arvanitis, Nikolaos Tsiokas e Giannis Stamoulis, del foro di Atene.

14. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

15. In applicazione dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con decisione del 24 febbraio 1988, ha affidato la causa alla quinta sezione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

1. a) Le *attrici nella causa principale* ricordano che sollecitano dallo Stato greco il versamento della differenza tra gli aiuti riscossi e gli aiuti spettanti in applicazione della sentenza della Corte 19 settembre 1985 (già ricordata) per i quantitativi di concentrato di pomodoro nelle stagioni 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984. Queste istanze non mirano ad ottenere un risarcimento a norma dell'art. 105 della legge introduttiva del codice civile greco, come parrebbe aver inteso il giudice a quo, ma mirano ad ottenere il versamento degli aiuti dovuti per legge dallo Stato greco alle imprese interessate. In forza della disciplina comunitaria, ogni Stato membro è tenuto a versare alle imprese trasformatrici una sovvenzione determinata, destinata a compensare la differenza tra il costo dei prodotti d'origine comunitaria e i prezzi ai quali questi prodotti sono offerti sul mercato nei paesi terzi. Lo Stato membro può poi farsi rimborsare questi importi dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

(FEAOG). L'aiuto dovrebbe essere fissato in modo da non infrangere il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 40, n. 3, del trattato CEE, ma accolto del pari nell'art. 4, n. 1, della costituzione ellenica. Nelle sentenze 19 settembre 1985, la Corte avrebbe riconosciuto l'esistenza di una disparità di trattamento dei fabbricanti greci nei confronti dei fabbricanti degli altri Stati membri, per effetto dell'errore tecnico commesso dalla Commissione nel definire i coefficienti. Il giudice ellenico è competente a disporre il versamento dell'aiuto finanziario litigioso alle imprese attrici. La questione pregiudiziale relativa alla competenza del giudice di rinvio è priva di pertinenza e superflua, poiché la Corte non può interpretare disposizioni della legge nazionale, né pronunciarsi sull'estensione delle competenze e sulla sfera riservata alla giurisdizione della magistratura nazionale.

Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che:

« La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente ad interpretare norme della legge nazionale nell'ambito e in connessione di un procedimento pregiudiziale instaurato su rinvio di un giudice nazionale, né a pronunciarsi sull'estensione della competenza e sulla sfera riservata alla giurisdizione della magistratura nazionale, giudizio che è prerogativa del solo giudice nazionale che deve conoscere della causa ».

b) Emerge dalle sentenze della Corte 19 settembre 1985 che gli aiuti effettivamente concessi alle imprese elleniche, in applicazione dei regolamenti comunitari litigiosi, sono incompatibili con il principio della parità di trattamento. Il calcolo dell'aiuto su basi prive dell'errore tecnico commesso dalla Commissione e il versamento di questa differenza non hanno alcun nesso con un'azione di risarcimento fondata sull'art. 215 del trattato CEE, né con gli aiuti degli Stati disciplinati dagli artt. da 92 a 94 del trattato CEE. Il fatto che il regolamento n. 516/79 contempli nei suoi considerandi che le spese sostenute dagli Stati membri vanno a carico della Comunità, conformemente al regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), dimostra che il rinvio agli artt. 92 e 93 è estraneo alla materia. Di conseguenza, le questioni del giudice di rinvio vertenti sugli artt. 215 e da 92 a 94 del trattato CEE sono erronee, superflue ed inutili.

Si deve quindi risolvere la seconda questione dichiarando che:

« Il mezzo di impugnazione offerto ai singoli dall'art. 215, 2° comma, del trattato CEE contro atti normativi viziati delle istituzioni della Comunità (azioni con indole di domande di risarcimento) è autonomo e indipendente dal mezzo di impugnazione offerto dai sistemi processuali degli Stati membri nei confronti delle autorità nazionali, specie allorché, applicando disposizioni di diritto comunitario erronee, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, le autorità nazionali privano i singoli di sovvenzioni finanziarie contemplate da queste disposizioni o le corrispondono in base a calcoli errati, disconoscendo il principio della parità di trattamento che è stato parallelamente riconosciuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare anche nel caso in cui questi versamenti debbano poi costituire oggetto di una richiesta di rimborso da presentarsi al FEAOG, nell'ambito del regolamento del Consiglio n. 729/70/CEE ».

c) Il regolamento n. 381/86, adottato in esito alla sentenza 19 settembre 1985, ha stabilito l'importo della differenza di aiuti risultante dall'errore tecnico che viziava il regolamento n. 1615/83. Il giudice nazionale deve solo stabilire se la differenza di aiuti è stata calcolata esattamente nelle conclusioni delle attrici in funzione della necessità di compensare spese di trasformazione più alte e se è conforme alle disposizioni del regolamento n. 381/86 adottato per la stagione 1983/1984.

Si dovrebbe allora risolvere la terza questione dichiarando che:

« Nell'ambito di un procedimento a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la Corte di giustizia delle Comunità europee non può pronunciarsi nel merito di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale, controllando dati finanziari, specie allorché, in virtù di una sentenza precedente, pronunciata in una causa diversa, la Corte ha chiaramente fissato i criteri che consentono di determinare l'importo della differenza degli aiuti litigiosi dalla quale è scaturita la causa di cui deve conoscere il giudice nazionale ».

2. a) Secondo la *Commissione*, la prima questione esula dalla competenza della Corte di giustizia; infatti, la competenza di un giudice nazionale a conoscere di una determinata causa, anche se, in questa causa, il giudice nazionale deve applicare il diritto comunitario, dovrebbe essere valutata in base al diritto nazionale.

Si dovrebbe risolvere la prima questione nel senso che:

« La decisione circa la competenza del Polimeles Protodikeio di Atene nelle cause sulle quali vertono le sue ordinanze nn. da 7085 a 7099/86 esula dalla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ».

b) La seconda questione verte sulla ricevibilità dell'azione esperita dalle attrici e sulla portata dell'effetto di res judicata della sentenza della Corte 19 settembre 1985, pronunciata nelle cause da 194 a 206/83. Questa sentenza ha effetto di cosa giudicata tra la Commissione e le società, che non possono più adire la Corte né chiedere alla Commissione le somme in questione. Il problema della fondatezza delle azioni esperite dalle società greche dinanzi al giudice nazionale si impernia sulla responsabilità di uno Stato membro per un presunto atto illecito ad esso imputabile ed esula dalla competenza ratione personae della Corte. Il problema va risolto in base al codice di procedura civile greco, fermo restando comunque che le sentenze della Corte non possono essere assimilate a pronunce straniere ai sensi del diritto greco.

Si deve risolvere la seconda questione dichiarando che:

« Non rientra nell'interpretazione del diritto comunitario accertare se la reiezione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza 19 settembre 1985, di ricorsi promossi dalla società Asteris e da dodici altre società di diritto greco (cause riunite da 194 a 206/83) contro la Commissione, si opponga a che le attrici adiscano un giudice greco citando in giudizio il governo greco onde ottenere le prestazioni di

cui avrebbero fruito tramite le autorità greche competenti se queste avessero richiesto l'intervento del FEAOG nell'ambito del regolamento del Consiglio n. 729/70/CEE.

In subordine: il Polimeles Protodikeio di Atene ha l'obbligo, allorché esamina il merito dei ricorsi sui quali vertono le sue ordinanze nn. da 7085 a 7099/86, di tener conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 settembre 1985 (cause riunite da 194 a 206/83) ».

c) I fatti esposti nel provvedimento di rinvio non consentono di definire « aiuti » gli importi richiesti allo Stato ellenico. Infatti, l'art. 92 riguarda aiuti concessi dagli Stati che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese. Se il giudice a quo ritenesse fondata la domanda, le somme da versare non costituirebbero aiuto concesso dallo Stato ellenico, bensì l'esecuzione di una sentenza del magistrato. Di conseguenza, le due parti iniziali della terza questione sarebbero prive di oggetto.

La terza questione, prima e seconda parte, dovrebbe essere risolta come segue:

« Il pagamento, per effetto di una sentenza del magistrato, di un indennizzo, da parte delle autorità greche, a singoli titolari di imprese che producono concentrato di pomodoro, sovvenzionato a norma dei regolamenti del Consiglio nn. 729/70 e 516/77, se detta compensazione ha indole di risarcimento per un errore tecnico commesso dalle autorità comunitarie competenti, non rientra nella sfera d'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato CEE ».

Quanto all'incompatibilità con il regolamento n. 381/86 delle azioni promosse, la Commissione ricorda che questo regolamento costituisce oggetto di una domanda di annullamento (cause riunite 97, 99, 193 e 215/86). Gli stessi importi non possono essere corrisposti due volte alle attrici nella causa principale, la prima in forza del diritto comunitario, la seconda in forza del diritto greco.

La terza questione, terza parte, va quindi risolta come segue:

« Tenuto conto del regolamento della Commissione n. 381/86/CEE, il risarcimento del danno chiesto dalle società attrici di cui sopra nei confronti dello Stato greco per la stagione 1983/1984 non può raffigurarsi come arricchimento senza causa ».

F. Schockweiler
giudice relatore